



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13841/2022 promosso da:

S [redacted] P [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted]

RICORRENTE

O [redacted] M [redacted] P [redacted] contro
DI P [redacted] F [redacted] S.N.C.
(C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente, allegato di essere socia della O [redacted] M [redacted] P [redacted] di P [redacted] F [redacted] s.n.c., di cui sono soci anche il fratello e il padre, che riveste la qualifica di amministratore unico, allegava di essere creditrice della somma di euro 511.435,82 a titolo di utili conseguiti dalla società e non distribuiti negli anni 2018/2021.

Premesso che, nell'ultimo periodo, a causa della sua decisione di separarsi dal marito, i rapporti tra i soci si erano gravemente deteriorati, avendo "il resistente e padre signor F [redacted] P [redacted]" assunto un contegno apertamente ostile tanto da costringerla a sporgere denuncia-querela alla Procura della Repubblica, allegava che la dichiarata volontà degli altri soci e, in particolare, del padre di privarla "di tutti i diritti" era minaccia idonea a implicare una "conseguente, prevedibile impossibilità di riscossione del credito" agli utili non distribuiti come sopra quantificati.

Chiedeva pertanto l'autorizzazione al sequestro conservativo sui beni della resistente sino alla concorrenza dell'importo sopra indicato.

Si costituiva la società resistente che, ricostruite le vicende che avevano portato all'acquisizione della quota in capo alla ricorrente, allegava che gli utili maturati nel periodo indicato, su tacito accordo dei soci, erano stati parzialmente distribuiti (per euro 2000,00 al mese a ciascun socio) e, per il resto posti "a disposizione della società per possibili acquisizioni, investimenti o per garantire liquidità in caso di crisi aziendale o insolvenze della clientela".

Precisato che, a fronte del definitivo disinteresse all'attività societaria manifestato dalla ricorrente, con deliberazione del 23 settembre 2022 divenuta definitiva, la stessa era stata esclusa dalla compagine societaria, allegato, pertanto, che il diritto agli utili si era convertito in diritto alla liquidazione della quota, asseriva che tale credito non era né esigibile (dovendo essere corrisposto entro sei mesi dall'esclusione) né liquido in quanto dal valore della quota doveva essere detratto sia quanto dovuto alla società a titolo di risarcimento del danno conseguente l'inadempimento all'obbligo assunto di prestare la propria attività lavorativa in favore della stessa "sia il valore della quota al momento della acquisizione da parte della ricorrente da decurtare al valore della quota attuale, non avendo la ricorrente medesima affrontato alcun tipo di esborso per ottenere la proprietà della propria quota".



Allegata l'inconferenza delle problematiche familiari nel contesto in esame, contestava la sussistenza del *periculum in mora* in considerazione della capitalizzazione della società e della capienza del patrimonio dei singoli soci.

All'esito dello scambio di note di replica e controreplica, ritiene questo Giudice che il ricorso non possa trovare accoglimento per assenza del requisito del *periculum in mora*.

Se è pur vero che le tensioni familiari tra i soci di una società di persone possono avere conseguenze sui rapporti sociali, nel caso in esame il *periculum in mora* allegato dalla ricorrente risiede, secondo le allegazioni del ricorso, nelle minacce proferite nei suoi confronti, dal padre suffragate da azioni concrete consistite nella revoca delle deleghe bancarie a cui si sarebbe aggiunta l'esclusione dalla società, di cui la resistente contesta legittimità e regolarità della comunicazione, e la messa in vendita di un immobile di proprietà del padre, nonché, come allegato in udienza, la contrazione della liquidità della società emergente dal confronto tra l'estratto di conto corrente del luglio 2022 (ove vi era giacenza liquida per oltre 780.000,00 euro) e l'estratto conto del novembre 2022 (dal quale emerge una giacenza liquida di oltre 418.000,00 euro).

Tali elementi, anche complessivamente considerati, non sono idonei a integrare il *periculum in mora* presupposto della misura cautelare richiesta.

Le minacce e ingiurie oggetto della denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti del padre sono irrilevanti nei rapporti tra ricorrente e società resistente non avendo ad oggetto aspetti societari o patrimoniali ma rapporti personali tra padre, figlia e nipoti, come si evince anche dall'ordine di allontanamento dalla casa familiare emesso nei confronti della ricorrente di cui al doc. 24 di parte ricorrente.

La revoca delle deleghe bancarie trova la sua giustificazione nel provvedimento di esclusione dalla società, la cui legittimità non può essere vagliata in questa sede stante la sostanziale estraneità rispetto al *thema decidendum*. In ogni caso, quand'anche la delibera fosse non definitiva e illegittima, da ciò, in caso di sussistenza dei relativi presupposti, conseguirebbe al più la possibilità di chiedere, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della deliberazione di esclusione, non certo di ottenere il sequestro conservativo dei beni della società.

A fronte della più che tranquillizzante situazione patrimoniale della società emergente dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni delle parti, il *periculum in mora* non può ritenersi integrato né dalla eventuale messa in vendita di un bene personale del socio F. [REDACTED] P. [REDACTED], in quanto bene estraneo al patrimonio sociale, in se stesso capiente come si evince anche dalla sola giacenza sui conti correnti bancari, né dalla contrazione di liquidità su uno dei conti correnti della società in quanto una certa variazione di liquidità è certamente fisiologica, come si ricava dalle oscillazioni del saldo del conto corrente verificatesi anche negli anni precedenti (cfr. estratti conto del luglio e del dicembre 2020 di cui al doc. 7b di parte resistente).

In conclusione essendo il timore di perdere la garanzia meramente ipotetico in quanto non suffragato né da elementi oggettivi (riguardanti la consistenza del patrimonio della società resistente in rapporto all'entità del credito fatto valere) né da elementi soggettivi connessi al comportamento della società debitrice (non risultando che questa agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento), il ricorso non può trovare accoglimento.

In coerenza con il cosiddetto principio della "*ragione più liquida*" l'insussistenza del *periculum in mora* esime da ogni valutazione in merito al *fumus boni iuris*.



Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, considerando il valore della causa e l'attività effettivamente svolta (di studio, introduttiva e decisoria) vengono liquidate in euro 7.797,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 17 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

